



Comune di Loano

(Provincia di Savona)

Servizio
Sportello Unico Attività Produttive

Registro Ordinanze n. 33 del 14/02/2024

ORDINANZA

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE AI SENSI DELL'ART. 50 C. 7BIS D.LGS 18.08.2000 N. 267, RELATIVA AL "CARNEVALOA 2024 - EDIZIONE INVERNALE" (18 E 25 FEBBRAIO 2024).

IL SINDACO

PREMESSO che:

- con provvedimento di concessione patrocinio prot. nr. 02310 del 15.01.2024 è stato disposto l'inserimento delle iniziative facenti parte della manifestazione denominata "CARNEVALOA 2024" nel calendario istituzionale dell'Ente;
- nel suddetto calendario domenica 18 e domenica 25 febbraio 2024, a partire dalle ore 14.00, risulta in programma la manifestazione di notevole importanza per il turismo cittadino denominata "CARNEVALOA 2024 – EDIZIONE INVERNALE", organizzata dalla Associazione "Vecchia Loano", con sede legale in Loano, C.so Roma nr. 9 – p.iva: 90014730098, per la quale è prevista una sfilata di gruppi in maschera, gruppi folkloristici e carri allegorici in Corso Roma, con soste in Piazzale Mazzini e Piazzale Cadorna;

CONSIDERATO che:

- per l'occasione è prevista un'affluenza di pubblico superiore ai normali flussi turistici che può comportare, in particolari momenti della giornata, l'occupazione in maniera massiccia di varie zone del territorio comunale;
- al fine di prevenire situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica occorre adottare misure idonee affinché non si creino luoghi in cui l'ammassamento risulti particolarmente congestionato, salvo, ovviamente, per quei luoghi interessati dagli eventi specifici sopra richiamati;
- un motivo naturale di congestionamento è collegato alla fruibilità dei servizi offerti dalle attività commerciali in genere;
- si rende necessario, opportuno ed auspicabile che le attività di servizio commerciale siano organizzate in modo tale da essere il più efficienti possibile;

RITENUTO di dover intervenire a tutela del preminente interesse pubblico - rappresentato dall'incolumità e dalla sicurezza pubblica - vietando:

- la vendita per asporto di alimenti e bevande contenuti in recipienti di vetro o altro materiale che non sia plastica, cartone o tetrapak, anche qualora gli stessi siano dispensati da distributori automatici;
- il consumo e la detenzione in luogo pubblico di alimenti e bevande racchiusi in contenitori di vetro o altro materiale che non sia plastica, cartone o tetrapak;
- l'uso di petardi, fuochi d'artificio e materiali pirotecnici di qualsiasi tipo e categoria commerciale, nonché l'utilizzo di qualsiasi oggetto che possa in qualunque modo arrecare danno a persone, cose, animali.

RILEVATO che il comma 7 bis dell'articolo 50 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che *"Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici [...]"*;

RAVVISATI i presupposti per l'esercizio del potere di ordinanza *de qua*, ritenendo che l'emanazione del presente provvedimento restrittivo costituisca un valido strumento di prevenzione di comportamenti scorretti;

DATO ATTO che sussistono particolari esigenze di celerità ai sensi dell'art. 7 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 derivanti dall'imminente manifestazione, tali da impedire la comunicazione di avvio del procedimento secondo le modalità previste dall'art. 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241;

ATTESO, pertanto, che sussistano i requisiti di cui all'art. 50 comma 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. per l'emissione dell'ordinanza sindacale;

VISTI:

- il R.D. 18.06.1931 n. 773 ("T.U.L.P.S.");
- il R.D. 06.05.1940 n. 635 ("Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.");
- L. 24.11.1981 n. 689;
- L. 26.10.1995 n. 447;
- il D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267 e s.m.i., con particolare riferimento agli artt. 7 bis (inerente l'applicazione delle sanzioni in caso di inottemperanza a provvedimenti della pubblica autorità) e 50 c. 7 bis (inerente le competenze del Sindaco per la tutela della tranquillità dell'ambiente e del patrimonio culturale delle aree della città interessate dall'afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi);
- la L.R. Liguria 02.01.2007 n.1;

PRESO ATTO:

- dello Statuto Comunale e dei regolamenti locali applicabili;
- del piano di sicurezza relativo all'evento predisposto dall'Ing. Massimiliano Gattuso;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- la Legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i. ("*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*");
- il D.Lgs. n. 97 del 25.05.2016 ("*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 06.11.2012, n° 190 e del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della Legge 07.08.2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*");
- il Regolamento 679/2016 UE "*Regolamento generale sulla protezione dei dati*", nonché il D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018;

ORDINA

in occasione della manifestazione "CARNEVALOA 2024 – EDIZIONE INVERNALE" di cui in premessa, organizzata nelle giornate di domenica 18 e domenica 25 febbraio 2024 a partire dalle ore 14.00 in Corso Roma, con soste in Piazzale Mazzini e Piazzale Cadorna e fino a fine manifestazione:

1. nei giorni 18.02.2024 e 25.02.2024 il divieto dello svolgimento, nelle aree interessate dall'evento in programma, del servizio di esclusiva finalità turistica effettuato con il trenino lillipuziano a percorso libero;
2. che tutti gli allestimenti siano predisposti nel rispetto del D.M. 19.08.1996 e della Circolare Ministero dell'Interno del 01.04.2011 – prot. n. 1689 “*Verifica solidità e sicurezza dei Carichi Sospesi*” e senza la recinzione (né con transenne, vasi o altro) delle aree interessate;
3. **dalle ore 10.00 alle ore 20.00 dei giorni 18.02.2024 e 25.02.2024:**
 - a) che tutti gli esercizi commerciali non possono vendere alcun tipo di alimento e/o bevanda in contenitori di vetro o di altro materiale che non sia plastica, cartone o tetrapak;
 - b) che tutti i distributori automatici che vendono qualsiasi tipo di alimento e/o bevanda in contenitori di vetro o di altro materiale che non sia plastica, cartone o tetrapak devono essere spenti;
 - c) che tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non possono vendere né somministrare per asporto alcun tipo di alimento e/o bevanda in contenitori di vetro o di altro materiale che non sia plastica, cartone o tetrapak; i medesimi hanno inoltre l'obbligo di non lasciare incustoditi oggetti di qualunque materiale (es: bicchieri e bottiglie di vetro, lattine, posate di metallo) che possono provocare danno a persone, cose ed animali);
 - d) di non consumare in luogo pubblico e sulla pubblica via qualsiasi tipo di alimento e/o bevanda contenuto in bottiglie di vetro o di altro materiale che non sia plastica, cartone o tetrapak;
 - e) a chiunque di non consumare in luogo pubblico e sulla pubblica via qualsiasi tipo di alimento e/o bevanda contenuto in bottiglie di vetro o di altro materiale che non sia plastica, cartone o tetrapak;
4. che prima dell'inizio della manifestazione, nell'ambito del programma comunicato, l'organizzatore:
 - garantisca il rispetto di tutti i requisiti di safety e security – laddove richiesti – di cui alla Circolare del Ministero dell'Interno N. 555/OP/0001991/2017/1 del 7.06.2017, confermata dalla Circolare della Prefettura di Savona prot. n. 15663 del 9.06.2017 e alla Circolare del Ministero dell'Interno del 18.07.2018;
 - garantisca il rispetto di tutti i requisiti di safety e security – laddove richiesti – di cui alla Circolare del Ministero dell'Interno N. 11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018;
 - acquisisca il certificato di idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché garantisca l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio;
5. che l'ingombro delle installazioni sulla passeggiata non comporti un restringimento alle aree di pubblico transito al di sotto di metri 2,50;

DISPONE

dalle ore 12.00 alle ore 19.00 dei giorni 18.02.2024 e 25.02.2024 la deroga ai limiti previsti dalla zonizzazione acustica di cui alla D.C.C. nr. 55 del 29.06.1999, come approvata dalla Giunta Provinciale con propria deliberazione nr. 180 del 24.07.2001, fino al limite di 95 db(A);

VIETA

a chiunque:

- di accendere e/o utilizzare petardi, fuochi d'artificio e materiali pirotecnici di qualsiasi tipo e categoria commerciale;
- di utilizzare qualsiasi oggetto che possa in qualunque modo arrecare danno a persone, cose o animali. A tal proposito si evidenzia che il vigente “Regolamento Comunale di Polizia Urbana”, approvato con D. C. C. nr. 82 del 29.11.2004 e s.m.i., all'art. 20 commi 6 e 7 espressamente recita:
 - a) *“E' vietato usare bombolette spray contenenti schiumogeni od altro ed il lancio di qualsiasi cosa che possa insudiciare persone o cose, nonché il lancio dei cc.dd. “gavettoni”;*
 - b) *“E' vietato il consumo di bevande alcoliche ... (omissis) ...al di fuori dei luoghi di somministrazione all' uopo destinati”.*

DEMANDA

alle forze dell'ordine ed alle autorità competenti di verificare il rispetto della presente ordinanza;

DISPONE ALTRESI'

che la presente ordinanza venga:

- resa nota alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio digitale;
- trasmessa, per verificarne l'ottemperanza:
 - o alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Savona;
 - o alla Questura di Savona;
 - o al locale Comando di Polizia Municipale;
 - o al Comando Stazione Carabinieri e Stazione Forestale Loano;
 - o all'Ufficio Circondariale Marittimo di Loano;

- trasmessa altresì:

- o all' Associazione "Vecchia Loano";
- o alla Società "GES SERVICE DI GHERARDI ELIO", con sede legale in BORGHETTO SANTO SPIRITO (SV), Via Michelangelo nr. 16/21;
- o alla Società "BAR TAVOLA CALDA ARCOBALENO DI GIRIBALDI G. & C. s.n.c.", con sede legale in LOANO (SV), Via Aurelia nr. 235;
- o ALLA D.I. "NAPOLI GIOVANNI", con sede legale in LOANO (SV), Via Aurelia nr. 202;
- o agli uffici comunali interessati (Ambiente, Commercio, Demanio, Tributi, Turismo);

e diffusa a mezzo gli organi di stampa per darne ampia conoscenza.

AVVERTE

- che la violazione della presente ordinanza comporterà l'irrogazione della sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 5.000,00 ai sensi dell'art. 7bis.1 del D.Lgs. 267/2000 secondo i criteri generali di cui alla Legge 689/1981;
- che sono fatte salve eventuali sanzioni penali ed impregiudicato l'esercizio dell'azione penale a norma dell'art. 650 del Codice penale.

INFORMA

ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (*"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*) che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

IL SINDACO
(Rag. Luca LETTIERI)

Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005